

Comune di SANNAZZARO DE' BURGONDI
(Provincia di Pavia)

APPENDICE AL REGOLAMENTO DI
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI (ex
art. 28)

DISCIPLINA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO
DI INCARICHI ESTERNI

- APPROVATO CON DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N.142 DEL 15.09.2009
- MODIFICATO CON DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N.177 DEL 30.11.2009

DISCIPLINA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI

ART. 1 OGGETTO

I Responsabili di Servizio possono affidare incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma, di natura occasionale o coordinata e continuativa rientranti nella loro competenza, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, indipendentemente dall’oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell’art 42 - comma 2 - del D.Lgs. n. 267/2000. In alternativa la programmazione degli incarichi può essere inserita nella Relazione Previsionale e Programmatica allegata al bilancio, così come previsto nel Parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica n. 31/2008.

Il conferimento di tali incarichi può avvenire soltanto per le prestazioni e le attività:

- a) che non possano essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche figure professionali;
- b) che non possano essere espletate dal personale dipendente per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro;
- c) che riguardino oggetti/materie/eventi/situazioni le cui competenze sono attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;
- d) di cui si renda comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna, specie in ragione delle dimensioni degli obiettivi da perseguire in rapporto alle risorse assegnate;
- e) che sia di natura temporanea e altamente qualificata nel rispetto dei criteri fissati dalla legge;

Gli incarichi *de quibus*, potranno essere affidati esclusivamente ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, fatto salvo quanto successivamente precisato al successivo art. 4.

Nella determinazione di affidamento dell’incarico dovranno essere esplicitate le condizioni di cui sopra, le ragioni della necessità e/o opportunità del ricorso all’incarico esterno nonché il rispetto del limite massimo di spesa annua, che è fissato nel bilancio preventivo, ai sensi dell’art. 3 – comma 56 – della Legge n. 244/2007, come sostituito dall’art. 46 del D.L. n. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008.

In caso di mancato rispetto del patto di stabilità, sussistendone l’obbligo, non possono essere conferiti incarichi esterni nell’anno successivo.

ART. 2 AMBITO APPLICATIVO

Gli incarichi possono avere per oggetto attività professionali autonome, occasionali o di collaborazione coordinata e continuativa, che a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si elencano qui di seguito:

- attività di consulenza legale;
- attività di consulenza e collaborazione amministrativa, fiscale, contabile, tributaria e assicurativa e nelle altre materie rilevanti per i compiti istituzionali dell’Amministrazione Comunale;

- attività informatica ed organizzativa prestata per la formulazione di progetti di riqualificazione degli uffici e dei servizi comunali;
- attività di valutazione tecnica ai fini dell'acquisizione di attrezzature e servizi di particolare complessità;
- ogni altra attività diretta allo studio, ricerca e soluzione di problemi di particolare importanza attinenti affari di competenza degli organi istituzionali del Comune e non riconducibili alla normale attività degli uffici comunali;

ART. 3 ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dalla presente disciplina regolamentare i seguenti incarichi per i quali sono già determinati da altre disposizioni normative criteri di affidamento o cause specifiche di esclusione e fermo restando, in ogni caso, il rispetto dei principi di trasparenza, concorrenzialità, non discriminazione nella scelta del contraente:
 - gli incarichi di progettazioni, direzione dei lavori, collaudi e prestazioni accessorie comunque connesse per la realizzazione ed esecuzione di opere pubbliche di cui agli art. 90 e 91 del D.Lgs.12.04.2006, n. 163 e s.m.i.;
 - gli incarichi conferiti per lo svolgimento di adempimenti o la resa di servizi obbligatori per legge in mancanza di uffici a ciò deputati (ad esempio gli incarichi in materia di salute e sicurezza nel luogo di lavoro di cui al D.Lgs. 09.04.2008, n. 81);
 - gli incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Ente;
 - gli incarichi conferiti ai componenti delle commissioni di gara e/o concorso
 - gli incarichi conferiti ai componenti del nucleo di valutazione;
 - l'incarico conferito al revisore dei conti.

Il Responsabile di Servizio non può conferire incarichi esterni a professionisti che:

- siano titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con l'Amministrazione nascenti da appalti di opere o forniture;
- siano consulenti legali, amministrativi o tecnici, e prestino opera con carattere di continuità in favore dei soggetti di cui alla precedente lettera a);
- si siano resi colpevoli di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti da questa Amministrazione Comunale;
- siano cessati dal precedente rapporto di lavoro con l'Amministrazione e non siano ancora trascorse due intere annualità.

Sono altresì incompatibili con l'assunzione degli incarichi suddetti:

- conviventi, parenti o affini sino al quarto grado, del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri Comunali, del Segretario Comunale;
- rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza;

- dipendenti del Comune, delle proprie Aziende Speciali e delle Società con prevalente capitale del Comune, collocati in aspettativa;

ART. 4 PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO

Gli incarichi professionali di cui al presente regolamento sono conferiti dal Responsabile di Servizio competente, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, con determinazione motivata che giustifichi la valutazione comparativa dei *curricula* e delle offerte pervenute in relazione ai criteri qui di seguito indicati, fermo restando il requisito minimo della comprovata specializzazione anche universitaria. Si precisa a tale proposito che gli esperti devono essere in possesso della laurea (vecchio ordinamento) oppure della laurea specialistica e/o di eventuali altre specializzazioni/abilitazioni, salvo che l'incarico non richieda una professionalità che si acquisisce mediante un titolo di studio diverso dalla laurea, come nel caso di alcuni professionisti (geometri, assistenti sociali, revisori, giornalisti, ecc) e di attività richieste da altri enti (rilevatori ISTAT). Sono inoltre esclusi dall'obbligo del possesso del titolo di studio della laurea laddove esista normativa specifica di settore. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività di informatica, nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. La specializzazione richiesta deve essere oggetto di accertamento in concreto condotto sull'esame di documentati *curricula*.

ART. 5 SELEZIONE DEGLI ESPERTI MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA

I criteri ai quali i responsabili di servizio devono attenersi per la valutazione comparativa dei *curricula* sono:

- aver maturato nella materia oggetto dell'incarico una pluriennale esperienza documentabile (sulla base di un certo numero di incarichi analoghi);
- l'eventuale volume economico (fatturato) dei precedenti incarichi aventi oggetto analogo e svolti a favore di amministrazioni locali, o in subordine a favore di amministrazioni pubbliche in generale, o per il settore privato;
- essere già stati affidatari di incarichi da parte dell'amministrazione comunale i cui esiti siano stati apprezzati e giudicati positivamente;
- non essere stati soggetti a valutazione negativa e/o a penali nell'esecuzione di precedenti incarichi di qualsiasi tipo presso l'amministrazione comunale, anche nel caso di risoluzioni in danno;
- il compenso richiesto che deve essere strettamente correlato alla professionalità richiesta .

Il Responsabile di Servizio terrà conto, tuttavia, di un principio di rotazione dei professionisti evitando quanto più possibile il cumulo degli incarichi.

Gli incarichi devono essere assegnati mediante procedure comparative. Da esse si può prescindere solo in circostanze particolari, quali la diserzione della procedura concorsuale, l'unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo e l'assoluta urgenza. Possono, inoltre, essere richiesti i requisiti di idoneità morale, di capacità tecnica-professionale ed economico-finanziaria in relazione all'importo dell'affidamento.

Gli incarichi di importo superiore a 206.000 euro al netto dell'IVA, devono essere affidati previa gara di rilevanza comunitaria, gli incarichi di importo inferiore devono essere affidati previa pubblicazione di idoneo avviso.

All'avviso va garantita adeguata informazione tramite pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni, sul sito comunale e secondo ogni altra modalità ritenuta opportuna per assicurare un'adeguata pubblicità. In caso d'urgenza, tale termine può essere ridotto a giorni 8.

Detto avviso deve sommariamente precisare:

- termine entro il quale presentare i curricula e relative offerte;
- oggetto dell'incarico;
- durata (di inizio e fine), con divieto espresso di rinnovo tacito;
- compenso;
- luogo di svolgimento della prestazione richiesta;
- l'obbligo di produrre un resoconto scritto dell'attività svolta ai fini della verifica del raggiungimento del risultato, cui sarà subordinata la liquidazione del saldo spettante;
- l'obbligo di produrre un *curriculum*, e le caratteristiche della maturata esperienza, in particolare possedere il requisito minimo di comprovata specializzazione universitaria come indicato al 1° comma;
- l'obbligo di eleggere domicilio legale presso la residenza comunale e di cedere la piena titolarità (proprietà) della prestazione al Comune;
- casi di risoluzione del contratto.

ART. 6 DISCIPLINARE D'INCARICO

La natura giuridica del rapporto che si instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli articoli 2222 e 2230 del Codice Civile.

Gli incarichi devono essere disciplinati da appositi contratti che devono contenere, in particolare, le indicazioni circa:

- la durata del rapporto (termine di inizio e conclusione) con divieto di rinnovo;
- luogo di svolgimento dell'attività;
- l'oggetto dell'attività prestata;
- il compenso e le modalità di pagamento;
- le penali per la ritardata esecuzione della prestazione;
- le condizioni di risoluzione anticipata;
- l'elezione del domicilio legale e foro esclusivo presso la residenza comunale;
- l'obbligo di riservatezza e il divieto di diffusione delle informazioni acquisite durante la prestazione.

Non sarà ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare l'incarico conferito e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito.

ART. 7 PUBBLICITA' DEGLI INCARICHI

Nessun rapporto di incarico può avere corso se non viene preliminarmente impegnata la spesa, stipulato il disciplinare/contratto e soprattutto, se non è ancora stato pubblicato sul sito del comune il nominativo dell'incaricato e l'ammontare del relativo compenso.

Costituisce dovere d'ufficio di ciascun Responsabile di Servizio dare esecuzione all'obbligo di legge di effettuare preliminarmente la pubblicazione sul sito del Comune

del nominativo e del compenso dell'incaricato, nonché dare compiuta esecuzione ai criteri e modalità fissati col presente articolo regolamentare. La pubblicazione si effettua per tutta la durata dell'incarico. Gli eventuali affidamenti in violazione del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.

ART. 8 ESTENSIONI

Le Società "in house" devono osservare i principi e gli obblighi fissati in materia per gli enti a cui appartengono; il Comune esercita il proprio potere di controllo sull'osservanza delle regole relative all'affidamento degli incarichi professionali da parte delle società partecipate tramite i propri Rappresentanti nelle società stesse. E' riconosciuta la facoltà, in capo al Responsabile di Servizio competente per materia, di richiedere copia degli atti assunti dalla Società in house per il conferimento degli incarichi.

ART. 9 CONTROLLO DELL'ORGANO DI REVISIONE

Gli atti di spesa relativi agli incarichi oggetto del presente regolamento sono soggetti al controllo preventivo dell'organo di revisione. La valutazione dell'organo di revisione costituisce elemento essenziale per l'affidamento dell'incarico.

ART. 10 CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI

Gli atti di spesa di importo superiore a 5.000,00 euro, IVA esclusa, devono essere sottoposti al controllo della Sezione Regionale della Corte dei Conti, secondo le modalità fissate dalla sezione stessa.

ART. 11 INVIO ALLA CORTE DEI CONTI

La presente disciplina regolamentare è trasmessa alla Corte dei Conti entro 30 giorni dall'adozione.